

Alla c.a.

A tutti i comuni della Regione Lombardia -
Comuni della Provincia di Varese

LORO SEDI

Oggetto : Provvedimenti regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e la limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti dal 15 Ottobre 2016 al 15 Aprile 2017.

1. Misure per la limitazione del traffico veicolare

Dal 15 ottobre 2016 fino al 15 aprile 2017 sono in vigore, come ogni anno, i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell'aria.

Ricordiamo che dal 2015, ai sensi della d.G.R. n. 2578/14, i provvedimenti di limitazione sono stati estesi anche ai Comuni ricadenti all'interno della Fascia 2, corrispondente alla zona A (come definita dalla d.G.R. 2 novembre 2011, n. 2605) con esclusione dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura, per un totale di ulteriori 361 Comuni.

Pertanto l'ambito di applicazione dei provvedimenti di limitazione riguarda complessivamente **570 Comuni** ricadenti all'interno della **Fascia 1 (209 comuni) e della Fascia 2 (361 comuni)**.

Le limitazioni alla circolazione sono articolate, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, e sono relative ai seguenti veicoli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti "**Euro 0 benzina**");
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti "**Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel**").

Dal 15 ottobre 2016, inoltre, entreranno in vigore le **nuove limitazioni per i motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1 nella Fascia 1** nei giorni feriali dalle 7.30 alle 19.30.

Il fermo della circolazione si applica all'**intera rete stradale** ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l'esclusione : ■

- delle autostrade; ■
- delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla d.G.R. n.19709/2004;
- dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.

Sono **esclusi** dal fermo della circolazione: ■

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; ■
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; ■
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale; ■
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1; ■
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con d.G.R. 15/06/2007, n. 4924, con d.G.R. 27/12/2007, n. 6418 e con d.G.R. 29/07/2009, n. 9958;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - autovetture targate CD e CC.

Sono altresì **derogati** dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di



pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;

- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

I tratti stradali esclusi sono individuati da provvedimenti specifici riportati di seguito. Eventuali richieste di ulteriori esclusioni potranno essere richieste dai singoli Comuni.

I **controlli** sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. La **sanzione** prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale n. 24/06.

Si ricorda altresì che è vigente il **fermo permanente** della circolazione **per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0**, in tutto il territorio regionale.

Si precisa che i Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

Si applicano inoltre su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno i seguenti obblighi:



- lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

In merito alla predisposizione della **segnaletica stradale** relativa ai vigenti divieti di circolazione per i veicoli più inquinanti, si richiama quanto già comunicato con nota Prot. N. 55516 del 3/11/2015 che si riallega alla presente per comodità di consultazione.

2. Limitazioni all'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa

Nel periodo dal **15 ottobre al 15 aprile** è disposto il **divieto** (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con combustibili ammessi) di **utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa** appartenenti alle seguenti categorie:

- camini aperti
- camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63%

Il divieto si applica alla **Fascia 1** del territorio regionale e ai restanti Comuni situati ad una quota altimetrica uguale o inferiore ai **300 m s.l.m.** ([dGR 7635/2008](#)).

Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è precisato nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e comunque certificato dal costruttore.

I **controlli** sono effettuati dalle Province -nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell'ambito delle verifiche sugli impianti termici.

La **sanzione** in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n.24/06 (da 500 a 5.000 €).

Si rammenta, inoltre, che è consentito bruciare solo legna vergine, pellet e i combustibili assimilabili secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06. La combustione di qualsiasi altra tipologia di materiale non rientrante nelle suddette categorie, costituisce attività di incenerimento di rifiuti non autorizzata e pertanto vietata dalle disposizioni normative vigenti. A tal proposito l'attività di controllo degli Enti preposti potrà essere indirizzata alla verifica, oltre che del corretto utilizzo degli apparecchi, anche della qualità della biomassa utilizzata.

Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore introdotte dalle dd.G.R. n. 1118/13 e n. 3965/15 in merito alle nuove regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

3. Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali

Relativamente alla combustione di residui vegetali si richiama la norma statale vigente (D.LGS n. 152/06 - TUA) che prevede in generale il divieto di combustione rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe dall'applicazione di tale disciplina sono stabilite dall'art.182, comma 6 bis, del TUA per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Le disposizioni regionali introdotte con LR n. 31/08 (come recentemente modificata dalla LR 38/15) prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri steri per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di



Comunità montane). Nei Comuni posti a quota inferiore vigono le disposizioni introdotte dalla DGR n. 2525/14 che prevedono il divieto di combustione dal 15 ottobre al 15 aprile.

Le sanzioni applicabili in caso di violazioni sono quelle disposte dall'art. 256 del TUA e dall'art. 65 della LR 31/08.

4. Il Protocollo di collaborazione per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale

Con delibera n. 5656 del 3 ottobre 2016 è stato approvato lo schema di Protocollo per l'attuazione delle misure temporanee da assumersi a livello locale da parte dei Comuni aderenti in caso di perdurante fenomeni di superamento del limite giornaliero per il PM10. Il Protocollo sarà sottoscritto da Regione, ANCI Lombardia, Città metropolitana, capoluoghi di provincia, Comuni aderenti e ARPA Lombardia. Ha carattere di prima sperimentazione e scade il 15 aprile 2017. E' rivolto ai Comuni lombardi appartenenti agli Agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia e alla zona A- pianura da elevata urbanizzazione e alla zona B – pianura, ai sensi della zonizzazione di cui alla DGR n. 2605/11. I Comuni (anche appartenenti alle altre zone) possono aderire anche successivamente al suo avvio, trasmettendo la richiesta di adesione ai Comuni capoluogo aderenti, ad ANCI Lombardia e a Regione Lombardia. I Comuni aderenti predispongono le relative ordinanze previste dal Protocollo. Aggiornamenti in merito ai Comuni aderenti saranno pubblicati sul sito regionale alla sottoscrizione del Protocollo stesso.

Le **misure temporanee** a carattere locale si articolano su 2 livelli:

1° livello (al superamento dei 7 gg del valore di 50 microg/mc di PM10)

- Per i Comuni aderenti appartenenti agli Agglomerati e alla zona A estensione delle limitazioni all'utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel (come da limitazioni vigenti) alle giornate di sabato, domenica e ai giorni festivi nell'articolazione oraria 7.30 – 19.30, per tutte le tipologie di veicoli già limitate in modo strutturale dalle dd.G.R. n. 7635/08 e n. 2578/14. Per i Comuni aderenti appartenenti alla zona B, per i quali non sono vigenti le misure strutturali di limitazione del traffico, si applicano le limitazioni all'utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel di cui alle dd.G.R. n. 7635/08 e n. 2578/14, con l'ulteriore estensione alle limitazioni previste al punto A). In entrambi i casi vengono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14, fatte comunque salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;
- Limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva Euro 3 diesel in ambito urbano dalle 9.00 alle 17.00 e dei veicoli commerciali di classe emissiva Euro 3 diesel dalle 7.30 alle 9.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada e fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla d.G.R. n. 5656 del 3/10/16;
- Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite rappresentate dai piccoli cumuli di residui agricoli e forestali bruciati in loco;
- Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;



- Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello anche se non attivato)

- Estensione delle limitazioni per le autovetture private Euro 3 diesel nella fascia oraria 7.30-19.30 e per i veicoli commerciali nella fascia oraria 7.30 – 9.30 e 18.00 – 19.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla d.G.R. n. 5656 del 3/10/16;

Attivazione delle misure - Le misure temporanee di 1° livello si attivano al verificarsi del superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall'acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno). Le misure temporanee di 2° livello si attivano (sommandosi a quelle di 1° livello) al verificarsi del superamento della concentrazione giornaliera per il PM10 di 70 microgrammi/m³ per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento del valore di 70 microgrammi/m³) dall'acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno). La revoca di 1° e/o di 2° livello si attivano dopo due giorni consecutivi sotto i rispettivi limiti di 50 microgrammi/m³ e/o di 70 microgrammi/m³ con conferma da parte di Regione Lombardia, e cioè il 3° giorno dal rientro con conseguente sblocco dal 4° giorno.

Pubblicazione dei dati - I dati monitorati ed validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia e Arpa Lombardia attraverso un applicativo informatico che verrà pubblicato a breve sul sito istituzionale. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, l'avvio delle procedure di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

La Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa - Per l'applicazione della misura prevista dal Protocollo relativa al divieto di utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa che non sono in grado di garantire prestazioni energetiche ed emissive performanti, è stata introdotta una **classificazione** che assegna diverse classi ambientali ai generatori. Sono state individuate 5 classi ambientali basate sui parametri: rendimento energetico (η) ed emissioni di particolato primario (PP), carbonio organico totale (COT), ossidi di azoto (NO_x) e monossido di carbonio (CO).

Il cittadino, per verificare l'appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore, deve fare riferimento, in prima istanza, alla documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione). Se l'informazione è mancante, potrà rivolgersi al costruttore il quale metterà a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet. In ogni caso è possibile consultare i Cataloghi trasmessi dai diversi produttori riportanti la classificazione dei generatori e che saranno pubblicati a breve sul sito regionale.



Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito regionale al seguente link : http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Reti%2FDetail&cid=1213374630533&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277017319&pagename=DG_RSSWrapper

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

GIAN LUCA GURRIERI

Allegati:

File comunicazione segnaletica stradale.pdf

